

I revisori legali cancellati per morosità potranno richiedere una nuova iscrizione a condizione che provvedano al versamento dei contributi dovuti

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con l'[informativa n. 52/2019 del 17 giugno 2019](#), richiama l'attenzione sul [Decreto Mef protocollo n.88426 del 03/05/2019](#) con il quale è stata disposta la **cancellazione di 12.554 persone fisiche morosi dal Registro dei revisori legali**, già sospesi ai sensi dell'articolo 24-ter del Decreto Legislativo n. 39 del 2010. Nel documento, il Consiglio Nazionale informa che, a seguito di precisa richiesta chiarimenti in merito alla possibilità di procedere alla reiscrizione nel registro a seguito del pagamento dei contributi dovuti, il [Mef ha confermato](#) che il revisore legale destinatario di un provvedimento di cancellazione, ai sensi dell'art. 24-ter, D.Lgs. 39/2010, **potrà richiedere la nuova iscrizione a condizione che provveda al versamento dei contributi dovuti**. Peraltro, aggiunge l'informativa CNDCEC, lo stesso Ministero "ci ha altresì informati che numerosi soggetti interessati dai recenti provvedimenti di cancellazione, una volta soddisfatta la predetta condizione, hanno già visto accogliere l'istanza di reiscrizione".

La [risposta](#) fornita è stata poi pubblicata sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it ed inserita nella FAQ n. 26 delle "[Domande Frequenti](#)" dove si legge:

Domanda n.26

Il revisore cancellato per morosità ai sensi dell'articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010 può iscriversi nuovamente al registro?

Risposta

Il revisore cancellato per morosità può reinscrivere al registro della revisione legale una volta versato quanto dovuto, essendo in tal modo rimosse le cause che avevano originato la cancellazione. A tal fine è necessario presentare una nuova domanda di iscrizione compilando il modulo RL_01. Non si applica la disciplina riguardante la cancellazione per irregolarità commesse nello svolgimento dell'incarico di revisione legale di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, né è necessario che trascorrono almeno 6 anni dal provvedimento di cancellazione al fine di ottenere una nuova iscrizione. (Data ultimo aggiornamento 12 giugno 2019)